

# Corso di formazione per operatori di canili mercoledì, 19 settembre 2012



## La regolamentazione nella gestione dei canili di prima accoglienza e dei canili rifugio

- t.p.a.l.l. dr. arch nino garofalo -




DPR 8 febbraio 1954, n.  
320  
Regolamento di Polizia  
Veterinaria

Art. 84

Spetta ai comuni il  
servizio di cattura e  
l'esercizio / gestione  
del canile


Breve excursus storico



DPR 8 febbraio 1954, n.  
320  
Regolamento di Polizia  
Veterinaria



Art. 85




I cani catturati, se non riscattati dal  
proprietario, dopo 3 gg. di  
osservazione sanitaria



Breve excursus storico






DPR 8 febbraio 1954, n.  
320  
Regolamento di Polizia  
Veterinaria



Art. 85



I cani catturati, se non  
riscattati dal proprietario,  
dopo 3 gg. di  
osservazione sanitaria

*soppressi*



Breve excursus storico





DPR 8 febbraio 1954, n.  
320  
Regolamento di Polizia  
Veterinaria

Art. 85

I cani catturati, se non  
riscattati dal proprietario,  
dopo 3 gg. di  
osservazione sanitaria

Breve excursus storico

Istituti di Ricerca




DPR 8 febbraio 1954, n.  
320  
Regolamento di Polizia  
Veterinaria



Art. 87

Profilassi della rabbia:  
cani morsiati (o sospetti  
di questo...)



Breve excursus storico

10 gg. osserv. san.





**L.14/8/1991, n.281**  
**Legge Quadro in materia**  
**di animali di affezione e**  
**prevenzione del**  
**randagismo**

**Il Comune ha l'obbligo di:**  
**Risanare i canili comunali**  
**Costruire i canili rifugio**


**E' vietata la soppressione degli animali,**  
**tranne che per casi particolari**

**Concetto innovativo di lotta al randagismo**  
**Tutela del benessere animale**  
**Controllo demografico della popolazione**  
**Educazione sanitaria e zoo-antropologica**

**Breve excursus storico**



E comunque...



La cessione definitiva avviene  
dopo 60 giorni dall'ingresso  
dell'animale nella struttura !!!



Breve excursus storico





**Attualmente...  
trascorsi 10 gg di  
osservazione...  
i cani che non vengono  
riscattati dal  
rispettivo proprietario  
vengono affidati a:**

**Enti protezionisti**

**Associazioni animaliste**

**Collocati in canili rifugio**

**privati che ne facciano richiesta**

**Breve excursus storico**



**La Legge Regionale n. 34/93  
ed il  
Regolamento di Attuazione  
D.P.G.R. 4359/93**

**Legge Regionale 26-07-1993, n. 34**  
*Tutela e controllo degli animali da affezione*

**D.P.G.R. 11.11.1993 n. 4359.**  
*Promulgazione del Regolamento recante criteri  
per l'attuazione della Legge Regionale "Tutela e  
controllo degli animali d'affezione"*



**...si pone in evidenza...**

- ...La detenzione degli animali...**
- ...L'Istituzione dei servizi di cattura e di custodia**
- ...La gestione sanitaria dei servizi pubblici**
- ...La concessione delle autorizzazioni sanitarie per impianti pubblici e privati**
- ...La gestione delle risorse per i canili (e gattili) rifugio**
- ...Il riconoscimento delle ass.ni protezionistiche**
- ...I corsi di formazione ed educazione sanitaria**

# il canile...

concentramenti di cani in numero superiore a 5 soggetti adulti e di gatti in numero superiore a 10 capi adulti.

Gli impianti gestiti da privati o da Enti, a scopo di allevamento, ricovero, pensione, commercio o addestramento sono soggetti ad Autorizzazione Sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, rilasciata dal Sindaco, previa istruttoria favorevole dei Servizi Veterinari e di Igiene Pubblica della USSL



# il canile...

i concentramenti di cani in numero superiore a 5 soggetti adulti e di gatti in numero superiore a 10 capi adulti.

nota reg. 13103 del 9 aprile 2008

...in casi di detenzione personale di cani numericamente superiore alle indicazioni di legge, purchè compatibili al rispetto delle norme in materia di benessere animale...il servizio Veterinario della ASL può ritenere opportuno derogare al dispositivo di legge, a seguito di motivata valutazione



# Il canile di prima accoglienza



È un presidio igienico sanitario per la

**\*SORVEGLIANZA SANITARIA**

**\*LOTTA AL RANDAGISMO**

**\*PROFILASSI DELLE MALATTIE A  
CARATTERE EPIZOOTICO E ZONOSICO**



## Il canile di prima accoglienza

Svolgendo soprattutto un ruolo sanitario, dovrebbe essere pubblico e collocato in ambiti territoriali non lontani dai Comuni consorziati: (nota regionale 10687 del 12/08/2005: i canili devono essere collocati nell'ambito del comune avente compiti di cattura)



- 1) dimensioni ridotte;
- 2) sotto diretto controllo del Ser. Vet. dell'A.S.L.;
- 3) provvedere all'identificazione dell'animale;
- 4) trattamenti immunizzanti ed antiparassitari di legge (rabbia, echinococcosi ed altre malattie trasmissibili - art. 2 della 281/'91).

# Il canile di prima accoglienza

requisiti

**i vari reparti devono essere nettamente separati e dotati di proprie attrezzature.**

**i box devono essere individuali, facilmente lavabili e disinfettabili, di dimensioni adeguate**



# Il canile di prima accoglienza

gestione



- \*di natura amministrativa
- \*sanitaria (a cura di veterinari pubblici e liberi professionisti)
- \*servizio cattura e custodia, a cura di:
  - comune,
  - cooperativa sociale,
  - enti protezionisti,
  - ditta privata convenzionata

# Il canile rifugio

Ha importanti  
compiti



il canile rifugio e' inteso come un parco canile ed i cani dovrebbero soggiornarvi possibilmente per un periodo limitato

- e' un presidio igienico-sanitario;
- promuove iniziative finalizzate alle adozioni;
- promuove attivita' di didattica sanitaria;
- favorisce il benessere animale e l'eto-ecologia.

# Il canile rifugio

E' una struttura dedita a funzioni precise e professionalmente molto rilevanti: il fine è la permanenza temporanea degli ospiti



## Punti qualificanti:

- 1) dimensioni limitate;
- 2) strutturato come parco canile;
- 3) zona affido con cani pronti ad essere assegnati a proprietari ideali;
- 4) collaborazione con un veterinario comportamentalista ed altro personale specializzato.
- 5) spazi di interscambio con la cittadinanza (aule didattiche, attività e terapie assistite; spazi di relazione per la socializzazione)

# Il canile rifugio

requisiti



**Gli stessi richiesti per il canile di prima accoglienza (*i box possono non essere individuali*)**

**La legge 34/93 indica i parametri minimi per la detenzione, al fine di salvaguardare il benessere animale**

**La legge prevede inoltre che il reparto di isolamento possa ospitare fino al 10% dei soggetti ospitati**



# Il canile rifugio

in esso vengono ricoverati cani:

- provenienti da un canile sanitario
- presi in custodia dall'Autorita' Giudiziaria
- quelli il cui proprietario e' impossibilitato ad accudirli




**N.B..**

- **tutti i cani devono essere registrati e identificati**
- **e' vietato introdurre cani ceduti definitivamente dai proprietari**
- **l'eventuale custodia temporanea e' a pagamento**

# E' NECESSARIO AGIRE SU PIU' FATTORI

## AMBIENTE SOCIALE



- °cittadinanza,
- °circoscrizione
- °scuole
- °ass.volontariato,
- °promozione pubblicitaria
- °organizzazione convegni
- °divulgazione note informative

## AMBIENTE CANILE



- °gest. att. ufficio e parco
- °gestione cani
- °etologia dei gruppi, delle cucciolate, diagnosi e correzione di problemi comportamentali
- °informaz. delle caratteristiche etologiche ed esigenze alimentari
- °controlli clinici periodici e eventuali trattam. preventivi e terapeutici
- °vigilanza igienico-sanitaria
- °controllo benessere

1. I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli.

## CRITERI GENERALI PER LA DETENZIONE



2. La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata; qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza.

3. Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno 8 metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolare di razza: i locali di ricovero devono essere aperti sull'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.



4. Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.



5. Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.

6. Il nutrimento, fornito quotidianamente, fatte salve particolari esigenze di specie, deve essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla specie, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale.



Se tutte le parti interessate:

- il privato cittadino;
- l'Amministrazione Comunale;
- la ditta privata;
- l'ente protezionistico;
- il veterinario l.p.;
- l'allevatore di cani

operassero in modo responsabile  
non avrebbero  
motivo di esistere i canili rifugio.







*“BENESSERE” è uno stato di completa salute fisica e mentale, in cui  
l’animale è in armonia con il suo ambiente.  
(Hughes, 1976).*








*"Per favore, addomesticami"* chiese la volpe al Piccolo Principe.

Questi non capì quella richiesta ed allora la volpe spiegò:



*" Vuol dire creare un legame"*



**grazie per l'attenzione**

